



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica *di professione* del *14/10/2011*

Deliberazione n. *153*

OGGETTO:

Giudizio "Rossi Giuseppe c/ Provincia" Sentenza n.90/11 Tribunale di Sant'Agata Militello notificata il 12/5/11. Riconoscimento della somma di €.8.883,00 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno *QUATTORDICI* del mese di *OTTOBRE* nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

11 *12*

Totale n.

22 *22*

Assume la Presidenza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LUCIANO V. FIORE

Partecipa il Segretario Generale

AVV. A. CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 90/11, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 12.5.11, il Tribunale di Sant'Agata Militello - decidendo il giudizio promosso da Rossi Giuseppe contro questa Provincia - ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria oltre al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore distrattario Avv. Walter Mangano;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.90/11 notificata con formula esecutiva il 12/5/11, è dovuto il pagamento a Rossi Giuseppe e al procuratore distrattario Avv. Walter Mangano della complessiva somma di €8.883,00= comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali - giusto prospetto "Re Mida" allegato - secondo il seguente prospetto:

1) Rossi Giuseppe:

€ 2.639,77 sorte capitale
€ 590,85 rivalutazione su somma devalutata
€ 696,49 interessi dal 18/2/00 al 30/6/11
€ 675,38 CTU
€ 4.602,49 totale

2) Avv. Walter Mangano:

€ 100,15 spese liqu. in sentenza
€ 1.380,20 diritti liqu. in sent.
€ 1.519,65 compensi
€ 362,48 spese gen.li 12,50% su €2.899,85
€ 130,49 CPA 4% su €3.262,33
€ 678,56 IVA 20% su €3.392,82
€ 87,72 bolli
€ 21,26 notifica sentenza
€ 4.280,51 totale lordo da cui detrarre
€ 652,47 per RA IRPEF 20%
€ 3.628,04 totale netto

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra, l'importo complessivo di €8.883,00= derivante dalla sentenza n.90/11 del Tribunale di Sant'Agata di Militello, può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.90/11 del Tribunale di Sant'Agata di Militello notificata con formula esecutiva il 10/05/11 che ha definito il giudizio promosso da Rossi Giuseppe contro la Provincia;

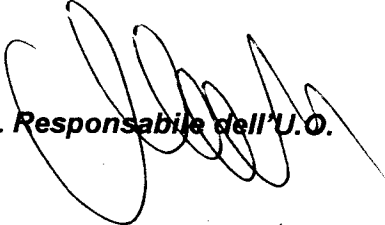
RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €8.883,00 =;

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006;

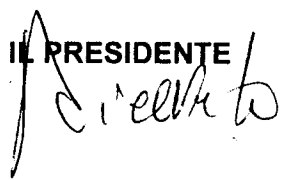
DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia sentenza n. 90/11;
2. Calcoli Re Mida.


IL Responsabile dell'U.O.


IL DIRIGENTE


IL PRESIDENTE

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti, del dispositivo della soprascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla soprascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la soprascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	22
Consiglieri Votanti:	18
Favorevoli:	16
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Rao,G.Grioli, A.Calabrò,A.Passari)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 GIU. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRES. NOTA

MESSINA, 29/6/11

IL FUNZIONARIO

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to Giuseppe Galluzzo

F. to: Salvatore V. Fidei

Il Segretario Generale

F. to Aut. A. Calasano

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

Che la presente deliberazione Δ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

10/10/11
[Signature]

Avv. Walter Mangano
Patrocinante in Cassazione
Via A. Volta, 100 - 98071 Capo d'Orlando (Me)
Tel e Fax 0941 901680 - E-mail: wmangan@tin.it
Codice Fiscale MNG WTR 55C28 B668Y
Partita IVA 01 278 520 836

Copia
Sig. Rossi Giuseppe

1081/1. AP. Legale. Tufano

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA D'ENTRATA
12 MAG 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

**PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA**
16/05/2011
Protocollo n° 0017944/11

N° 80/04 SENT.
N° 5308/01 R.A.C.C.
N° 172 CRON.
N° 165 REP.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO**

in persona del Giudice Unico dott. Pietro Miraglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile

TRA

Rossi Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Mangano;

-ATTORE-

E

Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Contiguglia;

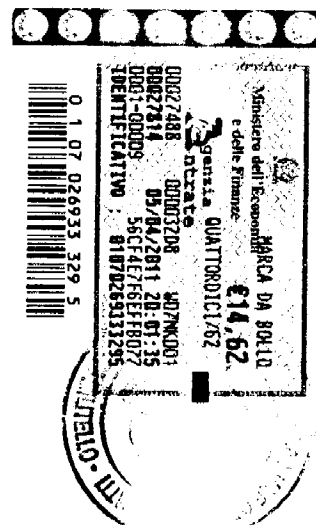
-CONVENUTA-

avente a oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 novembre 2010, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, alle memorie e a tutti gli atti di causa.

FATTO

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il signor Rossi evocava in giudizio la Provincia Regionale di Messina, premettendo:



1878/02
10/05/2011

Handwritten signature

che, in data 18.02.2000, mentre percorreva il lungomare Andrea Doria a bordo della propria autovettura, perdeva il controllo dell'auto e andava a sbattere contro il costone roccioso sito al margine della carreggiata;

che la causa dell'incidente era da ascrivere alle condizioni della strada, sulla quale era presente sabbia, ivi depositata a seguito di una mareggiata;

che, a seguito dell'incidente, aveva subito danni personali e al mezzo.

Tanto premesso, chiedeva il risarcimento dei danni subiti all'ente proprietario della strada.

Instauratosi il contraddittorio, l'ente pubblico eccepiva la mancanza di prova in ordine al sinistro, la colpa, esclusiva o concorrente dell'attore e l'eccessiva quantificazione del danno subito.

La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU, veniva riservata per la decisione all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione, appare utile una preliminare e sintetica ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità della P.A. per i danni causati dai beni demaniali e, in particolare, dalle strade pubbliche.

Come è noto, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, la giurisprudenza non presenta un indirizzo uniforme.

Secondo l'orientamento tradizionale, maggiormente risalente nel tempo, la responsabilità dell'ente proprietario di strade pubbliche andrebbe ricondotta unicamente alla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

Più nel dettaglio, l'orientamento in questione parte dal presupposto che alla Pubblica Amministrazione non sia applicabile, in relazione alla manutenzione delle strade pubbliche, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalle cose in sua custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., dal momento che il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque, ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.

Al contrario, la P.A. non può essere considerata custode, nel senso richiesto dalla norma, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di

esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

Secondo tale orientamento, colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.

Siffatto indirizzo giurisprudenziale si è consolidato dopo una complessa elaborazione, che ebbe inizio sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo.

In virtù di questo orientamento, si afferma che la formulazione aperta dell'art. 2043 cod. civ. consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso, attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi.

In particolare, si ritiene che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e nel controllo in genere dei beni demaniali, incontrerebbe da un lato limiti derivanti da norme di legge, norme regolamentari e regole tecniche, e per un altro verso limiti derivanti da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale la stessa è tenuta a far sì che l'opera pubblica, ed in particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).

A tale ultimo riguardo, viene comunemente specificato che ricorre una situazione di pericolo occulto allorché lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.

Altra parte della giurisprudenza afferma, per converso, che dalla proprietà pubblica del comune sulle strade discende non solo l'obbligo dell'ente pubblico di provvedere alla loro manutenzione, ma anche quello della loro custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art. 2051. (tra tante, Cass. n. 4673/1996; 20 novembre 1998 n. 11749).

Un terzo orientamento – condiviso dal giudicante – ritiene infine che, fuori da aprioristiche enunciazioni dogmatiche, la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscano meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a séguito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità. (in termini, v. C. Cost. n° 156/99, in motivazione; Cass. civ., sez. III 26-11-2007, n. 24617; Cass. civ., sez. III, 23-07-2003, n. 11446).

In particolare, si deve ritenere operante l'obbligo di custodia solo in presenza di caratteristiche del bene che rendano di fatto possibile il controllo da parte dell'ente pubblico o che comunque impongano un particolare dovere di vigilanza. Così, a titolo esemplificativo, l'amministrazione può rispondere nella qualità di custode se la strada sia posta all'interno di un centro urbano, soggetta a traffico intenso e/o intrinsecamente pericolosa (strade a scorrimento veloce, superstrade, arterie di grande comunicazione).

Recentemente, ad ulteriore specificazione del principio da ultimo enunciato, si è affermato che, *in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.*

Tornando al caso di specie, l'attore ha preso espressa posizione sul titolo della responsabilità, deducendo la colpa concreta dell'amministrazione e chiedendone la condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Tuttavia, nei limiti dei fatti allegati e provati, la qualificazione della domanda spetta esclusivamente al giudice, che non è vincolato dalle tesi giuridiche delle parti.

Nella specie, poiché oltre al comportamento colposo della p.a., è stata allegato anche il rapporto causale diretto tra la cosa in custodia e il danno, la responsabilità della amministrazione convenuta può essere affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Si deve infatti ritenere, con la più recente giurisprudenza, che la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia deve essere considerata diversa rispetto a quella che ha ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito, solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e da provare.

Allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (si veda, sostanzialmente in termini, Cass. civ., sez. III 22-02-2008).

Venendo alla fattispecie concreta, ritiene il giudicante che, nella fattispecie, avuto riguardo alle notorie caratteristiche della strada, che costituisce prosecuzione del lungomare di Capo d'Orlando, sussista in concreto l'obbligo di custodia idoneo a integrare la potenziale responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c..

La causa della caduta deve essere identificata con le condizioni della strada e, in particolare, con la presenza, sull'asfalto, di sabbia di mare.

Sebbene nessun teste abbia assistito alla dinamica dell'incidente, le regole di comune esperienza, in uno il mancato rilievo, da parte dei verbalizzanti, di tracce di frenata sull'asfalto, inducono infatti a ritenere che l'auto sia sbandata sulla sabbia, andando successivamente a cozzare contro la parete rocciosa posta lateralmente.

Sussiste la responsabilità dell'ente per omessa custodia: la vicinanza della strada in oggetto alla spiaggia induce infatti a ritenere che la presenza di sabbia sulla strada non costituisca fatto occasionale, come tale idoneo a impedire in concreto la sorveglianza dell'ente e ad integrare il fortuito.

Anzi, la circostanza che gli operai della provincia fossero già presenti sul posto, per provvedere alla manutenzione successiva alla mareggiata, induce a ritenere addirittura la colpa concreta dell'amministrazione atteso che, ancor prima di provvedere alla manutenzione, l'ente proprietario ha innanzitutto l'obbligo di evitare che la strada costituisca un pericolo immediato per l'utente, predisponendo idonei avvisi o addirittura vietando temporaneamente la circolazione.

Deve tuttavia affermarsi il concorso colposo dell'attore, nonostante non vi sia prova diretta della condotta di guida di quest'ultimo, né della velocità tenuta dal mezzo.

Il Rossi è infatti residente a Capo d'Orlando, conosce bene il lungomare in oggetto e le notorie condizioni di pericolosità dell'asfalto in occasione di mareggiate: afferma addirittura di essere intervenuto, nell'esercizio delle sue funzioni di p.u., in occasione di un incidente simile; la mareggiata si sarebbe inoltre verificata nei giorni precedenti l'incidente o addirittura la stessa mattina (v. dichiarazioni teste Nocifora).

Pertanto, dal momento che la presenza di sabbia sull'asfalto, in occasione di mareggiate, costituisce come già detto fatto notorio e, comunque, circostanza che si deve presumere nota all'attore, questi avrebbe dovuto adeguare la propria guida alle prevedibili condizioni dell'asfalto, tenendo una velocità particolarmente moderata, che gli avrebbe consentito di evitare di sbandare sulla sabbia o, quantomeno, di ridurre le conseguenze dannose dell'incidente.

Avuto riguardo alle superiori considerazioni, si può ritenere che il Russo abbia concorso a determinare l'evento nella misura del 50%.

Venendo al risarcimento dei danni alla persona, in ordine ai meccanismi concreti di liquidazione, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65).

La corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza (*id est*, lo stesso danno), definendola in modo diverso.

Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili (patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale.

Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, allo stesso modo in cui la doppia considerazione della medesima conseguenza, variamente denominata - ad



Handwritten signature or mark.

es. come danno biologico e come danno morale - implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie.

Con riferimento ai rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: *"determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo"*. Sennonché, subito, dopo aggiungono che, *"esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"*. Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il "vecchio" danno morale, dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.

Al riguardo, si impone un chiarimento: anche l'art. 139 cod. ass., prevede, a sua volta, la possibilità di adeguamento del danno *"con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"* e col limite del quinto della valutazione tabellare. La stessa norma chiarisce tuttavia che l'oggetto del risarcimento consiste *"nell'incidenza negativa sulle attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato"*, ossia sull'esistenza della persona, senza alcun riguardo alle sofferenze, fisiche o morali. Pertanto, l'adeguamento cui fa riferimento il comma 3, col limite del quinto, non può che riferirsi alle stesse conseguenze pregiudizievoli descritte dalla norma medesima, nei casi in cui le stesse siano maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per un soggetto particolarmente appassionato di escursioni in montagna). Di conseguenza, l'adeguamento della liquidazione del danno biologico alle sofferenze concretamente subite - in quanto riferito ad un pregiudizio ontologicamente diverso - si sottrae ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass..

In altri termini, occorre ritenere che le recenti tabelle legali hanno esclusivo riguardo alle patologie accertate, e alle relative percentuali di invalidità. Esse non tengono conto - proprio perché tendenti a oggettivare il risarcimento in funzione dell'omogeneità dello stesso - delle sofferenze subite dal danneggiato. Poiché il risarcimento del danno alla salute deve invece ricomprendere ogni pregiudizio derivatone al soggetto, ivi compreso quello che viene comunemente definito *"danno morale in senso stretto"* - e che non è che



una componente del danno biologico - la valutazione deve essere aumentata, tenendo conto degli elementi concreti emersi del corso del giudizio, anche oltre la percentuale di cui all'art. 139, comma III, cod. ass..

L'autonomia concettuale del danno morale rispetto a quello da invalidità permanente è stata peraltro recentemente confermata dallo stesso legislatore che, intervenuto - successivamente alla pronuncia delle SS.UU. - in materia di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, ne ha previsto la sua liquidazione quale componente autonoma di danno (cfr. art. 5 del D.P.R. 37/2009).

Nel caso di specie, occorre quindi procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano - tenendo conto dei superiori principi.

In ordine ai meccanismi di liquidazione si deve osservare che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Per liquidare il danno, si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.

Tornando al caso di specie, non si può condividere la relazione del CTU, nella parte in cui ha escluso che le sindromi vertiginose e le parestesie accusate dal danneggiato siano riconducibili a processi degenerativi della colonna cervicale, non riconducibili al sinistro.

In sede di visita di Pronto Soccorso sono state infatti immediatamente diagnosticate all'attore "contusione cranica e cervicalgia post traumatica".

La cervicalgia è stata ulteriormente confermata nelle successive certificazioni documentate; inoltre, le due consulenze di parte dell'attore, redatte da professionisti diversi, riferiscono di un esame strumentale del 15.8.2000, che avrebbe evidenziato "modiche alterazioni spondilosiche e scomparsa della fisiologica lordosi".

Siffatta diagnosi, che è intrinsecamente confermata dall'ausiliario, è del tutto compatibile con la distorsione del rachide cervicale riscontrata immediatamente dopo il sinistro.

Non appare pertanto corretta la valutazione del CTU, nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso eziologico.

Quanto alla valutazione percentuale dell'inabilità, la patologia riscontrata, altrimenti definita "colpo di frusta" è un trauma che interessa le strutture capsulo legamentose che circondano le vertebre cervicali, cui il rachide cervicale risponde con una rigidità antalgica (la muscolatura si contrae per ridurre le sollecitazioni sul segmento lesa e l'articolazione è ridotta su tutti i piani del movimento).

In caso di di urto, anche di modesta intensità, si ha inizialmente una iperestensione del capo e del collo all'indietro, dovuta alla brusca accelerazione del corpo o ai movimenti laterali della vettura. Nella seconda fase dell'incidente, durante la decelerazione, il tronco si arresta contro una componente fissa o viene trattenuto dalle cinture di sicurezza, mentre il capo prosegue la sua corsa in avanti con una iperflessione della colonna cervicale.

Il risultato è quello di un accorciamento del collo, con compressione del rachide e collusione delle articolazioni intervertebrali.

Oggettivamente, si nota un'alterazione dell'atteggiamento del rachide cervicale con riduzione della lordosi, inclinazione e rotazione del capo, brachialgia diffusa alla digitopressione, alterazioni posturali cervicali.

In mancanza di conseguenze ulteriori rispetto a quelle descritte, le principali guide orientative in materia di valutazioni medico-legale assegnano a tale patologia una percentuale invalidante uguale o inferiore al 3%.

Nella specie, poiché la lesione è stata strumentalmente documentata e considerato che all'attore è altresì residua una sintomatologia vertiginosa, deve essere riconosciuta una percentuale di invalidità del 4%.

Per il resto, si condividono integralmente le valutazioni del CTU in ordine alla determinazione dell'inabilità temporanea; alle stesse, pertanto, integralmente si rimanda per quanto non appreso specificato.

A fronte di tali determinazioni, occorre procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano.

Sul punto si osserva che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra classi analoghi. Si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole



Handwritten signature or mark.

circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.

Per liquidare il danno da invalidità permanente, occorre aver riguardo alle tabelle di cui all'art. 5 legge 57/2001 (ora art.139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo gli importi aggiornati dal Decreto Ministro Sviluppo Economico 27 maggio 2010.

Sebbene l'incidente in oggetto non rientri nelle fattispecie regolate dalla predetta norma, si preferisce infatti l'adozione di un criterio equitativo previsto per legge piuttosto che uno, ugualmente equitativo, stabilito dal giudice.

E' stata riconosciuta una percentuale di invalidità permanente pari al 4%, un periodo di inabilità assoluta di giorni 15 e parziale di giorni 60 (di cui 10 al 50% e 5 al 10%).

Inoltre, avuto riguardo alle sofferenze concretamente subite dal periziato e alla sintomatologia algica che è derivata dalla distorsione, quali evincibili dalla relazione medica, da considerarsi di lieve-media entità rispetto alle lesioni subite, il risarcimento sarà ulteriormente aumentato del 20%.

Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione e all'età dell'attore al momento dell'incidente (38 anni), il danno biologico va pertanto liquidato nella complessiva cifra di € 5279,54, da rivalutarsi dalla data di entrata in vigore delle tabelle (27 maggio 2010) a quella del pagamento (o, in mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza).

Non possono essere riconosciuti danni al mezzo, atteso che i preventivi in atti non costituiscono idonea prova del danno subito.

E' pur vero che i preventivi, come del resto le relazioni di parte, possono costituire elementi idonei a fondare il convincimento del giudice.

Nella specie, tuttavia, avuto riguardo all'entità della cifra pretesa, di circa 10.000.000 di lire riferiti all'anno 2000, il solo preventivo, sia pure confermato in giudizio, non appare sufficiente, in mancanza di altra documentazione (anche fotografica) che consenta al giudice di apprezzare la congruità dei costi e delle parti da sostituire rispetto a quelle danneggiate.

Peraltro, l'attore non ha allegato di aver provveduto alle riparazioni, né ha dimostrato che le stesse apparissero economiche rispetto al valore del mezzo.

Il danno da risarcire, tenuto conto del concorso colposo dell'attore, ammonta pertanto ad € 2639,77.





Sull'importo come sopra determinato, vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi cd. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro finanziario, anche sotto forma di mancato ricorso al credito al consumo. Siffatti interessi vanno calcolati, sul capitale - devalutato alla data del fatto o della spesa - e poi via via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici ISTAT-FOI, dalla predetta data a quella del pagamento o, in difetto, da quella del passaggio in giudicato della sentenza.

Su detta somma - nel caso in cui il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - decorreranno poi gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Sulla cifra che ne risulta, siccome liquida ed esigibile, decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.

Le spese, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione corrispondente alla condanna e da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata Militello, in persona del giudice unico dott. Pietro Miraglia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie le domanda e, per l'effetto, così provvede:

- condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento, in favore di Rossi Giuseppe, della somma di € 2639,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;

- condanna la predetta convenuta alla refusione delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Mangano e liquidate nella misura di € 3000,00, di cui 100,15 per spese ed € 1380,20 per diritti di procuratore, oltre rimborso forfettario e altri accessori di legge, ponendo altresì integralmente a suo carico le spese di CTU anticipate dall'attore.

Così deciso in S. Agata, 28 marzo 2011

IL GIUDICE

Pietro Miraglia



TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione distaccata di Sant'Agata Militello



E' copia conforme al suo originale.

S.Agata Militello 08 aprile 2011

IL CANCELLIERE
(Oriti Rosario Nunzio)

- REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -



Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia viene spedita per la prima volta in formula esecutiva a richiesta dell'Avv W. MANGANO n.q. di Procuratore distrattario.

S.Agata Militello 08 aprile 2011

IL CANCELLIERE
(Oriti Rosario Nunzio)



E' copia conforme al suo originale.

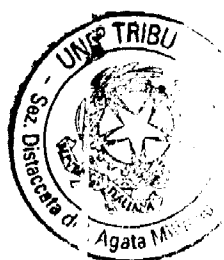
S.Agata Militello 08 aprile 2011

IL CANCELLIERE
(Oriti Rosario Nunzio)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Patti- Sez. distaccata di S.Agata M.llo ho notificato per legale conoscenza copia conforme dell'avantiscritto atto a:

- 1) PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del presidente pro-tempore, dom.to per ragione della sua carica in Messina, Corso Cavour 1



~~Atto con servizio postale in officio raccomandato~~
~~per avviso di ricevimento n. 7645 36343612~~
S. AGATA MILITELLO 10 MAG. 2011

RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA M. LLO

6 MAG. 2011

1848

Reg. Cron.

SPECIFICA

Diritto	€	_____
Trasferta	€	_____
Totale	€	_____
10% Trasferta	€	_____
Spese Postali	€	_____
Bollo	€	_____
Deposito	€	_____

Totale € 10.63

L'ufficiale Giudiziario

Tassa 10% Versata in modo virtuale
Micio Reale di S. Agostino M. I. 1848

TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Proteste

98076 S. AGATA MILITELLO

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

N. 1978 RUSSO ANTONINO

Ufficiale Giudiziario

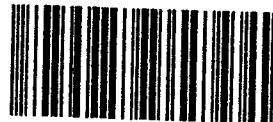
TRB. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA MILITELLO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

AVVERTENZE

L'agente postale, che non abbia potuto recapitare l'atto in quanto le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o per assenza delle

persone
nell'ac-
media
dell'at-
con in-
tivo si
con a
L'avv.

AG
MOD. 101 (EX 102/17)
Emissione 1/1/86 - SIRE



76453634361-2

atto stesso
scia avviso
ppure me-
spondenza
provvede
mo lavora-
comandata

adato alla busta verde già in uso per la notifica delle infrazioni al codice postale, dovrà essere restituito al mittente dell'atto — intendendo per mittente quello che figura dall'avviso di ricevimento allegato al piego atto giudiziario.

41232bd - 95106

€ 7,00

98076 S. AGATA MILITELLO (ME)

10.03.2011 15.53

Racc.

Provincia Regionale di Messina
Personale del Presidente Pro-Terapona

Carlo Casar

MESSINA



STAMPERIA REALE DI ROMA 1341

Numero: 9/2011

Pratica: rossi giuseppe (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 2.094,33
2. Importo lordo comprese le spese: €. 2.094,33
3. Data da cui decorrono gli interessi: 18-02-2000
4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-06-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: MAR 2011 = 101,9)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Mensilmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 30-06-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 2.094,33	L. 4.055.188
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 696,49	L. 1.348.588
Rivalutazione totale maturata (dal 18-02-2000 al 30-06-2011)	€. 590,85	L. 1.144.047
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 1.287,34	L. 2.492.635
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 3.381,67	 L. 6.547.823

di cui:

Capitale = 2.094,33 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 590,85 -- Interessi = 696,49

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	18-02-2000	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	23-05-2011	
Somma da devalutare:	€ 2.639,77	L. 5.111.307

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 111 (FEB 2000)
- "ad quem" = 101,9 (MAR 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 23-05-2011:	€ 2.639,77	L. 5.111.307
Valore "devalutato" alla data del 18-02-2000:	€ 2.094,33	L. 4.055.180 (- 20,6626%)

R.G. N° 5308/04



C.A.
D. A. S. CUCINZITTA
Prov. RP. MESSINA
030/7761726 (1078)

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione distaccata di Sant'Agata Militello

Il Giudice lotta la relazione di consulenza, vertente tra:

Pom. Giuseppe e Prov. Rep. Marina

vista la specifica che precede, vista la L. 319/80 e l D.P.R. n. 820/83 e 352/88
e successive modifiche ed integrazioni.

LIQUIDA

al C.T.U. Simone Cannata domiciliato

in S. Agata Militello (ME) via Casenz N° 61 per

Spese L. E. 75,38

Indennità L. E. 11

Onerario L. E. 600,00

per complessivamente la somma di L. E. 675,38

oltre I.V.A. e C.P.G. come per legge. -

Pone il pagamento della somma a carico di parte attese;

tenuto ad anticiparla come per provvedimento del Giudice.

Sant'Agata Militello li 9.12.2006

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
09/12/2006
CANCELLERIA

IL GIUDICE
(1078)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO "ROSSI GIUSEPPE c/Provincia". Sentenza n. 90/11 Tribunale
Sant'Agata di Militello. Notificata il 12/05/2011 Riconoscimento della somma di
€ 8.883,00 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo
n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

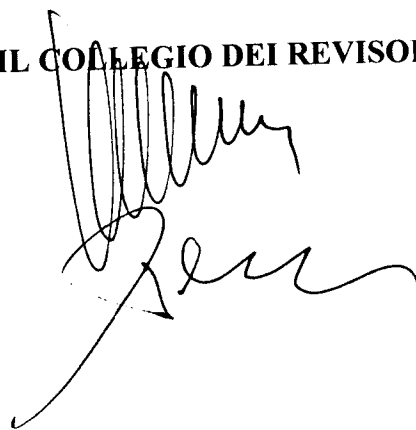
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely representing the official signature of the Collegio dei Revisori.